

Regolamento sulle modalità e sulle norme relative all'iscrizione nell'Elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei volontari singoli ad alta specializzazione, ai rapporti fra Amministrazione regionale ed i soggetti volontari, agli obblighi derivanti dall'iscrizione ed alla partecipazione alle attività di protezione civile.

Il Presidente della Giunta regionale

Premesso che ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, la Direzione regionale per la protezione civile deve provvedere alla tenuta dell'Elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione che si propongono finalità di protezione civile, ai fini di un loro impiego nel quadro organizzativo predisposto dalla struttura regionale, sia nell'emergenza, sia nelle esercitazioni addestrative;

Atteso che risulta necessario disporre di tutti gli elementi relativi al volontariato di protezione civile presenti nella Regione, in termini di risorse umane, di materiali e di mezzi impiegabili, al fine di poter predisporre adeguati piani d'intervento, settoriali e territoriali, nonchè di organizzare l'impiego del volontariato nell'emergenza, di provvedere ai finanziamenti necessari per dotare e potenziare le associazioni con mezzi ed attrezzature idonee e di promuovere attività formative ed addestrative;

Considerato che siffatte conoscenze e piani organizzativi consentono un valido ed adeguato coordinamento operativo a livello secondario di protezione civile del volontariato in argomento mediante:

- 1) la costituzione di una organizzazione specifica costituita da nuclei operativi tecnicamente aggiornati, autosufficienti e mobilitabili a livello locale e regionale per ogni intervento di emergenza;
- 2) L'utilizzazione di volontari singoli con elevato grado di specializzazione per interventi specifici e specialistici, sul territorio, presso la Sala Operativa della protezione civile regionale e nei centri logistici, in supporto agli organi preposti al coordinamento degli interventi;

Atteso, inoltre, che ai sensi dell'art. 31 della citata legge regionale n. 64 del 1986, le norme che disciplinano le modalità relative all'iscrizione nell'Elenco regionale ai rapporti fra l'Amministrazione regionale ed i soggetti volontari, agli obblighi derivanti dall'iscrizione, alla partecipazione alle attività di protezione civile, sono emanate dal Presidente della Giunta regionale con apposito regolamento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di predisporre un regolamento che stabilisca le disposizioni che regolano l'iscrizione, l'utilizzo e gli obblighi dei volontari singoli od associati operanti nella protezione civile;

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme Delib.G.R. 10 agosto 1988, n. 4263;

Decreta

È approvato il «Regolamento sulle norme e sulle modalità relative all'iscrizione nell'Elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei soggetti singoli di alta specializzazione, ai rapporti fra l'Amministrazione regionale ed i soggetti volontari agli obblighi derivanti dall'iscrizione ed alla partecipazione alle attività di protezione civile» previsto dall'art. 31 della legge regionale 31 dicembre 1988, n. 64, nel testo allegato, quale integrante del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Regolamento

Capo I - Elenco regionale

Articolo 1

È istituito l'Elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione per gli impieghi nelle attività di protezione civile.

Articolo 2

L'Elenco regionale comprende le associazioni di volontariato che si occupino prevalentemente, o abbiano finalità di protezione civile e siano dotate di una organizzazione specifica, costituita da nuclei autosufficienti e mobilitabili per interventi di protezione civile in sede locale, regionale ed extraregionale.

Sono equiparati alle associazioni suddette i gruppi comunali di volontari di protezione civile, costituiti ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 e le squadre comunali di volontari antincendi boschivi, costituite ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8.

Articolo 3

Le associazioni ed i gruppi, in base alle finalità dei propri statuti, saranno classificati in ordine agli specifici settori di attività suddivisi in ambiti territoriali di livello comunale, sovracomunale, provinciale o regionale.

I settori di attività sono i seguenti:

- 1) comunicazioni;
- 2) soccorso sanitario;
- 3) antincendio;
- 4) soccorso alpino e speleologico;
- 5) soccorso in acqua;
- 6) tecnico-logistico;
- 7) ausiliario e di assistenza;
- 8) chimico e nucleare;
- 9) altri settori specializzati.

Articolo 4

Le associazioni o i gruppi comunali sono iscritti nell'Elenco regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore dallo stesso delegato, su proposta del Direttore regionale della protezione civile.

Articolo 5

L'Elenco regionale, suddiviso per settori di attività e per ambiti territoriali, dovrà contenere i seguenti elementi che saranno desunti dalla documentazione allegata alla domanda di iscrizione e dalla scheda di registrazione, il cui fac-simile costituisce parte integrante del presente regolamento:

- 1) nome dell'Associazione o Ente;
- 2) eventuale sigla dell'Associazione o Ente;
- 3) atto costitutivo, statuto, regolamento, ecc.;

- 4) indirizzo e dati fiscali dell'Associazione o Ente;
- 5) atto di nomina del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo corrispondente;
- 6) atto di nomina del Presidente;
- 7) recapito del centro operativo dell'Associazione o Ente;
- 8) generalità del responsabile del nucleo operativo;
- 9) numero dei volontari costituenti il nucleo operativo di protezione civile;
- 10) mezzi, attrezzature, equipaggiamenti propri ed in comodato in dotazione al nucleo operativo di protezione civile;
- 11) livello territoriale di mobilitazione;
- 12) eventuali convenzioni stipulate con comuni, singoli ed associati, Comunità montane, UU.SS.LL. e province per lo svolgimento di attività di formazione.

Per ogni singolo volontario del nucleo operativo dovranno essere indicati altresì i dati anagrafici, il recapito telefonico, il codice fiscale, la professione nonché, per i lavoratori dipendenti, il nominativo del datore di lavoro ed il recapito telefonico del posto di lavoro.

Articolo 6

Nel suddetto Elenco saranno via via annotati gli impieghi del nucleo operativo anche in concorso con altre unità, sia in caso di emergenza, sia in caso di esercitazioni addestrative di protezione civile a tutti i livelli, nonché gli aggiornamenti relativi ai singoli elementi di cui all'articolo precedente.

Articolo 7

Le associazioni di volontariato di protezione civile, operanti nella Regione e riconosciute da disposizioni di legge dello Stato, nonché le squadre comunali di volontari antincendio boschivi, costituite ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, sono iscritte di diritto nell'Elenco regionale.

Esclusivamente ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale, le suddette associazioni e le squadre comunali antincendio boschivi iscrivibili di diritto, nonché le associazioni di volontariato di emergenza iscritte nei ruoli delle Prefetture ai sensi dell'art. 11 della legge 24 luglio 1984, n. 363, possono comunicare solo le generalità del Presidente, degli Amministratori e dei responsabili locali dei propri nuclei operativi di protezione civile.

Articolo 8

Possono fare domanda di iscrizione nell'Elenco regionale anche i volontari singoli con un elevato grado di specializzazione in uno dei seguenti settori di attività:

- 1) comunicazioni;
- 2) soccorso sanitario;
- 3) antincendio;
- 4) soccorso alpino e speleologico;
- 5) soccorso in acqua;
- 6) chimico e nucleare;
- 7) altri settori specifici e specialistici.

Unitamente alla domanda dovranno essere presentati un breve curriculum vitae e la scheda di registrazione, il cui fac-simile costituisce parte integrante del presente regolamento.

Capo II - Rapporti con l'Amministrazione regionale

Articolo 9

L'iscrizione nell'Elenco regionale consente alle associazioni e ai gruppi comunali di protezione civile, in base alle previsioni dei piani e dei programmi di intervento:

- 1) di accedere ai finanziamenti di cui all'art. 10 lett. b) della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, per l'acquisto di apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento e deposito;
- 2) di ricevere dall'Amministrazione regionale o dagli Enti locali, mezzi ed attrezzature in comodato gratuito (art. 10 lett. c);
- 3) di accedere ai finanziamenti regionali per lo svolgimento di attività formative ed addestrative di protezione civile dei volontari (art. 10 lett. e);
- 4) di usufruire di idonee coperture assicurative sia in caso di attività di protezione civile, sia in caso di simulazioni di emergenza (art. 10 lett. f).

Articolo 10

Al fine di assicurare i singoli volontari per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni che possono loro occorrere, durante lo svolgimento delle attività di protezione civile, qualora non fruiscono già di analoga copertura assicurativa, sarà stipulata da parte dell'Amministrazione regionale apposita convenzione con idoneo istituto assicurativo.

Articolo 11

In occasione della partecipazione alle attività di protezione civile per conto e interesse della Regione, sarà consegnato a ogni singolo volontario delle associazioni iscritte nell'Elenco, un apposito documento personale o emblema di riconoscimento.

Capo III - Obblighi derivanti dall'iscrizione nell'Elenco regionale e cause di sospensione e cancellazione dall'Elenco

Articolo 12

Le associazioni o i gruppi comunali di protezione civile, iscritti nell'Elenco regionale, sono tenuti a:

- 1) realizzare le attività istituzionali di protezione civile curando un costante aggiornamento e addestramento dei nuclei volontari;
- 2) intervenire tempestivamente nell'emergenza, ovvero per le opportune esercitazioni, esclusivamente su richiesta degli organi istituzionalmente preposti al coordinamento;
- 3) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei singoli elementi di cui all'art. 5;
- 4) presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno la relazione sull'attività svolta, sulla consistenza e stato di manutenzione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione, siano questi di proprietà ovvero ricevuti in comodato gratuito;
- 5) presentare il rendiconto relativo all'utilizzazione dei finanziamenti concessi dall'Amministrazione regionale, secondo la destinazione prevista nel relativo decreto di concessione.

Articolo 13

Saranno cancellate dall'Elenco regionale, con motivato decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore regionale dallo stesso delegato, su proposta del Direttore regionale della protezione civile, le associazioni o gruppi che:

- 1) chiedano formalmente la cancellazione;
- 2) non presentino entro il termine previsto il rendiconto di regolare utilizzazione dei finanziamenti concessi;
- 3) si rifiutino, senza giustificato motivo, di intervenire quando richiesto.

Articolo 14

Saranno cancellate dall'Elenco, previa diffida, le associazioni che:

- 1) non presentino, entro il termine previsto, la relazione annuale sull'attività svolta, sulla consistenza e sullo stato di manutenzione delle attrezzature e dei mezzi a disposizione;
- 2) non effettuino le attività formative ed addestrative, autorizzate e finanziate dall'Amministrazione regionale;
- 3) usino i mezzi e le attrezzature finanziate o ricevute in comodato gratuito dalla Regione per fini diversi da quelli di protezione civile, ovvero sprovvisti del relativo emblema regionale o di idonea scritta riferita alla destinazione di protezione civile;
- 4) intraprendano, in caso di emergenza, iniziative autonome e non autorizzate, o si rifiutino di porsi a disposizione degli organi istituzionalmente preposti all'intervento.

Articolo 15

Potrà essere sospesa l'iscrizione delle associazioni nel caso che il Presidente e gli Amministratori incorrano in procedimenti civili o penali fino alla pubblicazione della sentenza passata in giudicato, ovvero fino alla loro sostituzione dalle cariche sociali.

Capo IV - Forme di partecipazione alle attività di protezione civile

Articolo 16

L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle competenze derivanti dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, si riserva la facoltà di richiedere l'impiego immediato dei volontari singoli o associati in caso di emergenza o per situazioni di preallarme, nonché per esercitazioni settoriali o globali che potranno essere predisposte al fine di elevare il grado di operatività e di specializzazione dei volontari stessi, ovvero di tutta la struttura.

Articolo 17

Per le esigenze connesse con l'insorgere di gravi catastrofi che richiedano il concorso della solidarietà nazionale al di fuori del territorio regionale, le associazioni iscritte nell'Elenco regionale potranno anche essere chiamate a dare la loro disponibilità per l'impiego alle dipendenze del Dipartimento nazionale di protezione civile, qualora ne venga fatta formale richiesta alla Direzione regionale della protezione civile. L'Amministrazione regionale si riserva, sentite le singole associazioni, di concordare con il citato Dipartimento nazionale le modalità, i tempi e l'entità delle risorse umane e materiali delle suddette associazioni da impiegare nelle citate emergenze.

Le associazioni iscritte nell'Elenco regionale potranno dare altresì la loro disponibilità all'impiego per conto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in relazione alle esigenze di altre regioni e, nel rispetto dei rapporti internazionali, sentiti gli Organi dello Stato italiano, alle regioni estere aderenti alla Comunità Alpe - Adria.

Articolo 18

I volontari singoli, a seconda della rispettiva specializzazione, e ricorrendo la necessità, potranno essere chiamati dal responsabile della sala operativa regionale, a dare la propria collaborazione, sia presso la sala operativa stessa, sia nei centri logistici, in supporto agli organi preposti al coordinamento e alla organizzazione dei vari settori di intervento-gli stessi, potranno inoltre, essere affiancati a nuclei di volontari sprovvisti delle necessarie specialità.

Capo V - Modalità per la concessione dei finanziamenti e per l'assegnazione dei mezzi regionali in comodato gratuito

Articolo 19

Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 10 lettere b) ed e) della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, o per ricevere in comodato gratuito i mezzi di cui all'art. 10 lettera c) della suddetta legge, devono essere formulate su carta legale e corredate dai seguenti documenti:

- 1) relazione illustrativa della attività svolta e programmata dal richiedente, con particolare illustrazione dei motivi dimostranti la necessità operativa delle apparecchiature, impianti, attrezzature, o dei motivi per lo svolgimento dell'attività formativa e addestrativa programmata;
- 2) preventivo di spesa dei mezzi da finanziare o chiesti in comodato gratuito, oppure riguardante lo svolgimento dell'attività formativa o addestrativa programmata;
- 3) documentazione societaria aggiornata di cui all'art. 5 del presente regolamento e copia del bilancio dell'esercizio precedente.

I documenti sopra elencati devono pervenire alla Direzione regionale della protezione civile entro il termine del 31 marzo di ciascun anno.

Articolo 20

La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell'Assessore dallo stesso delegato, stabilisce, in base alle previsioni dei piani e dei programmi regionali, l'ammontare dei finanziamenti e autorizza la concessione dei benefici di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 10 della legge regionale n. 64 del 1986 e la fornitura dei mezzi e delle attrezzature da affidare in comodato gratuito (art. 10 lett. c), tenendo conto delle disponibilità dello stanziamento di bilancio del Fondo regionale per la protezione civile e delle iniziative delle associazioni richiedenti, quali risultano dalle domande e dalla relativa documentazione.

Articolo 21

I contributi di cui all'art. 10 lett. b) della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, per l'acquisto di apparecchiature e impianti di rilevamento e di comunicazione di attrezzature e mezzi operativi nonché di sedi di allocamento e deposito possono raggiungere il 100% della spesa ritenuta ammissibile.

I finanziamenti di cui all'art. 10, lett. e) della succitata legge regionale, per lo svolgimento di attività formative e addestrative dei volontari, possono essere concessi in misura non superiore al 90% della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo precedente.

La concessione dei mezzi e delle attrezzature, ai sensi dell'art. 10, lett. c) della stessa legge, sarà regolata con appositi contratti di comodato.

Articolo 22

I contributi di cui al 1° comma del precedente art. 21, saranno erogati, in via anticipata in unica soluzione, con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Al rendiconto devono essere allegati, a dimostrazione del regolare utilizzo del contributo erogato nell'anno precedente:

- 1) dichiarazione firmata dal Presidente dell'associazione o ente, dalla quale risulti la destinazione data in concreto al finanziamento regionale;
- 2) elenco riepilogativo delle spese sostenute;

- 3) documenti di spesa in «originale»;
- 4) relazione sull'attività resa possibile con il finanziamento concesso.

I documenti sopra elencati, ad eccezione di quelli riguardanti la spesa (fatture, ricevute, ecc.) devono pervenire alla Direzione regionale della protezione civile in duplice copia.

Articolo 23

I contributi di cui al 2° comma del precedente art. 21 saranno erogati in base e alle spese effettivamente sostenute, previa presentazione della seguente documentazione:

- 1) dichiarazione firmata dal Presidente dell'associazione o ente, dalla quale risulti la destinazione data in concreto al finanziamento regionale;
- 2) elenco riepilogativo delle spese sostenute,
- 3) documenti di spesa in «originale» con il rispetto delle formalità di cui all'art. 22, ultimo comma.

Tale documentazione dovrà essere presentata non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

Articolo 24

Per i mezzi e le attrezzature ricevuti in comodato gratuito, dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno la relazione sulla consistenza, sull'utilizzo e sullo stato di manutenzione degli stessi.

Capo VI - Revoche

Articolo 25

La mancata presentazione del rendiconto di cui all'art. 22, nei termini previsti, nonché l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano, oltre alla cancellazione dall'Elenco, la revoca, da parte della Regione, dell'intero finanziamento concesso o di parte di esso e la conseguente restituzione delle somme non dovute con la corresponsione degli interessi.

Articolo 26

Per i finanziamenti previsti dall'art. 23, la mancata effettuazione dell'attività autorizzata, comporta la revoca del decreto di autorizzazione e ove, non giustificata, la diffida di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Articolo 27

La mancata presentazione della relazione sulla consistenza, sull'utilizzo e sullo stato di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature ricevute in comodato (art. 24), comporta la diffida di cui all'art. 14 del presente regolamento.

La cancellazione dall'Elenco regionale, nei casi previsti dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento, comporta altresì l'immediata restituzione dei mezzi e delle attrezzature ricevuti in comodato gratuito e l'eventuale risarcimento del danno.